

UNA PROPOSTA DI REGIME SEMPLIFICATO DI TASSAZIONE PER LE PMI E PER I LAVORATORI AUTONOMI

di Giampaolo Arachi, Alessandro Santoro
18 giugno 2010

Con il regime semplificato (c.d. forfettone) varato nel 2007 si è aperta la strada ad una semplificazione degli adempimenti e alla riduzione del carico fiscale per un insieme potenzialmente ampio di contribuenti appartenenti al mondo delle piccole e medie imprese (con esclusione delle società di capitali) e dei lavoratori autonomi con fatturato inferiore ai 30mila euro annui.

Il forfettone e (alcuni) suoi limiti

Sono circa 500mila i contribuenti che si sono avvalsi di questo regime opzionale nel corso del 2008, e questo può essere considerato un buon risultato dal punto di vista quantitativo. Tuttavia, l'applicazione del forfettone ha evidenziato alcuni problemi che già in origine caratterizzavano il provvedimento. In particolare, la base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva del 20% è completamente auto dichiarata dal contribuente, senza alcun tipo di correttivo o controllo. Ciò rappresenta un rischio per il fisco, evidenziato anche da alcuni dati che segnalano una riduzione molto sensibile nei redditi dichiarati nel 2008 (rispetto al 2007) dai contribuenti che aderiscono al forfettone.

Inoltre, gli incentivi all'opzione per il forfettone sono sostanzialmente riconducibili all'esenzione dall'IVA, il che rende il forfettone attraente quasi esclusivamente per le categorie che hanno a che fare direttamente con il consumatore finale e che possono mantenere il prezzo delle prestazioni inalterato (acquisendo l'IVA sulle vendite e compensando in questo modo l'indeducibilità dell'IVA sugli acquisti). Questi due limiti possono essere superati da un lato legando la concessione dei minori oneri di adempimento ad una tassazione effettiva predeterminata dall'amministrazione e non derivante dalla mera auto dichiarazione dei valori e, dall'altro lato, aumentando il differenziale di oneri di adempimento rispetto a quelli previsti per il regime ordinario. Il regime ordinario resterebbe caratterizzato dal "privilegio" dell'autodichiarazione, ma oberato degli oneri necessari al contrasto dell'evasione fiscale.

Una proposta alternativa

Il regime semplificato si baserebbe principalmente sull'applicazione di un'imposta sostitutiva di IRE e di IRAP e sull'esenzione dall'IVA, nonché sulla drastica semplificazione degli oneri di adempimento. Queste caratteristiche sono comuni all'attuale forfettone, ma le modifiche da noi proposte riguardano la loro attuazione. In sintesi, la nostra proposta è ispirata all'idea che l'introduzione di un regime semplificato con un insieme di oneri molto ridotti rispetto a quello ordinario rappresenti un'opportunità di risparmio da offrire al contribuente in cambio, però, di un'aliquota effettiva, derivante cioè dalla combinazione di base imponibile e aliquota nominale, che sia in grado di trasferire a vantaggio del fisco almeno parte di questo risparmio.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva verrebbe calcolata dall'Agenzia delle Entrate a partire da alcuni semplici dati comunicati dal contribuente (ricavi, il valore di alcuni input essenziali): il contribuente che opta per il regime semplificato si troverebbe quindi (on-line o cartacea) una dichiarazione precompilata da cui emergerebbe immediatamente l'importo dell'imposta sostitutiva (di IRE e IRAP) dovuta. L'opzione per il regime semplificato, fattibile per imprese individuali e collettive non esercitate in forma di società di capitali e per i lavoratori autonomi a condizione che il fatturato non superi una certa soglia da concordare con l'Unione Europea, comporterebbe anche l'esenzione dall'IVA, ovvero non imponibilità delle vendite e indeducibilità dell'IVA sugli acquisti. Se il contribuente opta per il regime ordinario, in cui il reddito è completamente auto dichiarato, si assoggetta, oltre agli obblighi di adempimento già oggi previsti, ad ulteriori obblighi finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale: fatturazione elettronica, limitazioni all'uso del contante per importi anche molto bassi, studi di settore, registro (clienti e) fornitori.

Dal punto di vista dell'Agenzia, per il calcolo del reddito semplificato andrebbe utilizzata la banca dati sugli studi di settore, che consente di calcolare un margine di ricarico medio ma differenziato in maniera piuttosto articolata (si potrebbe immaginare di arrivare ad un'articolazione simile a quella dei cluster per gli studi di settore). Ovviamente si pone il problema dell'aggiornamento periodico delle informazioni: per questo andrebbe previsto l'invio triennale (anziché annuale) dei dati rilevanti ai fini del calcolo per gli studi di settore da parte di tutti coloro che aderiscono al regime semplificato. Durante il triennio, la banca dati sugli studi di settore andrebbe utilizzata congiuntamente ad altre banche dati già oggi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio quelle sui consumi di gas, elettricità, acqua) e di ulteriori dati di contesto macroeconomico per calcolare il margine di ricarico applicabile al singolo contribuente.

Riepilogando, nel regime semplificato il contribuente, rinunciando alla possibilità di auto dichiarare i redditi, dovrebbe adempiere solamente a: i) emissione e conservazione delle fatture ii) comunicazione annuale dei dati del fatturato complessivo e di alcuni dati strutturali iii) comunicazione triennale dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Inoltre avrebbe la garanzia che, se ha dichiarato fedelmente i propri ricavi, il reddito come determinato dall'amministrazione non potrebbe più essere oggetto di contestazioni.

I problemi aperti

La nostra proposta ovviamente non pretende di essere risolutiva di tutti i problemi riguardanti la tassazione della piccola e media impresa e del lavoro autonomo. Tra quelli che rimangono aperti, ne citiamo due, tralasciando, per mancanza di spazio, quelli transitori (ma non per questo irrilevanti: ad esempio l'applicazione della nostra proposta alle attività economiche di nuova costituzione).

In primo luogo, c'è il problema della concreta possibilità, da parte di chi opta per il regime semplificato, di godere di una riduzione degli oneri di adempimento. Da questo punto di vista, è cruciale la capacità dell'Amministrazione finanziaria di farsi parte attiva e capace di utilizzare in modo intelligente e coordinato le informazioni disponibili per calcolare in modo sufficientemente trasparente ed equo il margine di ricarico da "offrire" a ciascun contribuente. Inoltre, al contribuente che opta per il regime semplificato deve essere possibile conoscere l'importo dell'imposta sostitutiva in modo semplice, online o per via cartacea, e senza dover passare dall'ausilio di un commercialista. Si capisce qui come la nostra proposta si integri con quella recentemente formulata da Massimo Romano e Vincenzo Visco (si veda nel merito 11 febbraio 2010), nella quale l'idea di fondo è proprio quella di un ruolo attivo dell'amministrazione finanziaria che si pone in contatto diretto con i singoli contribuenti. Una specie di tutoraggio di massa (sperando che il regime semplificato possa effettivamente divenire di massa) per usare uno slogan.

In secondo luogo, e per certi versi da una prospettiva opposta, si pone il problema dei controlli sul fatturato dei soggetti che scelgono il regime semplificato (problema che, affligge anche l'attuale forfettone dove peraltro si aggiunge al problema dell'accertamento dei costi). Per il forfettone, l'Agenzia delle Entrate dichiarò di puntare, nel momento in cui il provvedimento fu varato, sull'utilizzo del registro fornitori (poi eliminato) dei clienti dei contribuenti che avrebbero optato per il regime semplificato. Tuttavia, non è pensabile che la semplice reintroduzione del registro clienti e fornitori possa risolvere il problema.

Occorre evidentemente riflettere sulle concrete possibilità di controllo che l'Amministrazione possiede e che prescindano da ulteriori oneri a carico dei contribuenti che hanno optato per il regime semplificato: indagini finanziarie e incrocio delle banche dati. D'altronde, questa riflessione occorre farla a prescindere dalla forma specifica del regime semplificato che si auspica, perché qualsiasi regime semplificato (incluso, lo ripetiamo, l'attuale forfettone) è caratterizzato da questo problema.